

Corte di Cassazione
Ordinanza n. 36336
Pubblicata 23 novembre 2021

[omissis]

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L'avv. z z ha chiesto al tribunale di k la liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta in favore dell'arch. x x x, consistita nella redazione di tre contratti di appalto aventi ad oggetto i lavori menzionati in ricorso. Il convenuto ha chiesto di respingere la domanda, assumendo che i contratti erano stati redatti da altra professionista, l'avv. y y e che nessun incarico professionale era stato conferito all'avv. z. Il Tribunale – esaurita l'istruttoria - in parziale accoglimento della domanda, ha liquidato in favore del resistente l'importo di € 4252,50. In merito alle eccezioni del x x, il giudice di merito ha rilevato che l'avv. y – escusso come teste- aveva confermato di aver redatto personalmente i tre contratti, ammettendo che però i documenti erano stati "rivisti" dall'avv. z. Ha concluso che detta attività di revisione era assimilabile alla redazione dei contratti, perché funzionale ad operare quelle valutazioni, rettifiche ed integrazioni del documento per maggiormente acclarare la rispondenza dell'opera alle necessità di colui che l'aveva conferita, dovendo essere quindi retribuita. Per la cassazione dell'ordinanza x x x propone ricorso affidato a 4 motivi, illustrato con memoria. L'avv. z z resiste con controricorso e con memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale non abbia pronunciato sull'eccezione con cui il ricorrente aveva sostenuto di non aver conferito alcun incarico professionale all'avv. z. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c., per non aver il tribunale considerato che il ricorrente non aveva mai autorizzato l'avv. y a conferire all'avv. z l'incarico di redazione o di revisione dei contratti. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Il Tribunale – nel riconoscere all'avv. z un compenso per la revisione dei contratti redatti dall'avv. y nell'interesse del ricorrente e nel condannare quest'ultimo al pagamento del compenso professionale – ha omesso di accertare se effettivamente il x x avesse conferito un mandato professionale all'avv. z – anche al solo fine di revisionare il contenuto dei contratti – o se avesse comunque autorizzato l'avv. y ad avvalersi, in nome e per conto del cliente, dell'opera dell'altro difensore. In sostanza, la pronuncia ha ritenuto sufficiente – per la sussistenza dell'obbligo di pagamento del compenso - che fosse stata comunque espletata un'attività di natura professionale, non considerando che il x x aveva contestato la sussistenza del mandato professionale, assumendo di aver officiato per la redazione dei contratti il solo avv. y. In tale contesto, la prova dell'incarico – quale fatto costitutivo della domanda di pagamento - era a carico del professionista, dovendo osservarsi che l'obbligo di corrispondere il compenso all'avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che abbia conferito il mandato, anche quando l'attività professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell'interesse di un terzo. In tema di contratto di prestazione d'opera professionale, titolare del rapporto è difatti colui che conferisce l'incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante, sicché, ove difetti la rappresentanza, la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato (Cass. 4489/2010; Cass. 7926/2004; Cass. 21522/2019). Essendo mancato tale imprescindibile accertamento di fatto, la pronuncia è senz'altro affetta dai vizi denunciati. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione delle disposizioni del D.M. 55/2014, lamentando che, nel liquidare il compenso, l'ordinanza non abbia indicato i criteri adottati e lo scaglione di riferimento. Il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 702 ter c.p.c., per aver il tribunale giudicato tardiva la produzione delle stampe dei documenti visualizzati a computer, volti a dimostrare la fondatezza

delle eccezioni sollevate dal ricorrente. I due motivi sono assorbiti, dovendo il giudice del rinvio procedere ad un nuovo esame della domanda, attenendosi ai principi enunciati con la presente decisione. Sono accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento delle altre censure. L'ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di k, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di k, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021.

Fonte: <http://http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/>